

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 4 DEL 30/01/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER ANNI 2012-2017 AI SENSI DELLE DELIBERE ARERA 585/2012/R/IDR 643/2013/R/IDR E 664/2015/R/IDR E AGGIORNAMENTO PER IL 2018/2019 [...] (EX ASPEM SPA).

L'anno **2019**, addì **30** del mese di **gennaio** con inizio alle ore **18:00**, nella Sala Consiliare del palazzo provinciale, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta ordinaria pubblica a seguito di formale lettera di convocazione. Partecipa alla seduta il Segretario Generale GUARINO ANTONELLA

Presiede l'adunanza il Presidente ANTONELLI EMANUELE.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti i Consiglieri:

		Presenti/Assenti
ANTONELLI EMANUELE	PRESIDENTE	Presente
BARCARO ALBERTO	CONSIGLIERE	Presente
CANZIANI CORRADO	CONSIGLIERE	Presente
CAO MARTINA	CONSIGLIERE	Presente
CAPRIOLI FABRIZIO	CONSIGLIERE	Presente
COLOMBO MARINELLA	CONSIGLIERE	Presente
DE BERNARDI MARTIGNONI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
FAGIOLI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Assente giustificato
FISCO GIACOMO	CONSIGLIERE	Presente
LAURICELLA CARMELO ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
LICATA GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
LONGHINI SIMONE	CONSIGLIERE	Presente
MAGRINI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
PACCHIONI DEBORA	CONSIGLIERE	Presente
PREMAZZI MATTIA	CONSIGLIERE	Presente
REGUZZONI MARIA PAOLA	CONSIGLIERE	Presente
RIGANTI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
	Totale presenti	16

Il Presidente ANTONELLI EMANUELE, constatata la legalità dell'adunanza per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta i

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Il Consigliere Magrini propone al Consigliere Longhini e alla Dott.ssa Arioli di presentare i punti principali, in quanto l'argomento è già stato trattato in Commissione Consiliare;

A questo punto il Presidente Antonelli cede la parola al Consigliere Longhini che introduce la deliberazione e cede poi la parola alla Dott.ssa Arioli per illustrare sinteticamente l'argomento in questione.

VISTI:

- la L. R. 26/2003 e smi;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e smi;
- D.Lgs.n.152/2006 e smi;
- DGR n. VIII/2244 del 29 marzo 2006 Programma di tutela e uso delle acque.

CONSIDERATO che l'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito", in qualità di ente strumentale della Provincia di Varese, si configura quale soggetto dotato di personalità giuridica, gestionale ed amministrativa e di un proprio Statuto - diverso da quello della Provincia medesima quale ente di governo - che ne disciplina l'organizzazione, l'ordinamento ed il funzionamento;

RICHIAMATO l'art. 8 dello Statuto dell'Ufficio d'Ambito, comma 3, lett. a): "*il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'organo competente della Provincia gli atti definiti fondamentali dalla legge*";

VISTE:

- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito P.V. 44 del 31.07.2018, con i relativi allegati di seguito richiamati (allegato 1);
- la Deliberazione della Conferenza dei Comuni n. 7 del 16.10.2018, con i relativi allegati di seguito richiamati (allegato 2);

RICHIAMATI:

la Deliberazione presidenziale n. 90 del 07.07.2016, "Approvazione nuovo organigramma dell'Ente";
il Decreto del Segretario generale n. 71 del 19.07.2016, relativo alla determinazione della nuova dotazione organica;
il Decreto presidenziale n. 135 del 21.12.2018, "Attribuzione incarichi dirigenziali";

RICHIAMATA altresì la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 29 giugno 2017 avente oggetto delibera di salvaguardia della gestione di ASPEM S.p.A. e atti conseguenti, con la quale il Consiglio Provinciale ha provveduto a:

- deliberare la prosecuzione da parte di ASPEM S.p.A. delle gestioni del servizio di acquedotto, attualmente facenti capo alla società, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse sulla base degli atti regolanti il rapporto con i singoli Comuni affidanti;
- modificare e/o integrare il Piano d'Ambito nelle sue varie articolazioni.

TENUTO CONTO che la disciplina relativa alla Gestione delle risorse idriche è definita negli articoli 141 e seguenti del D. Lgs. n. 152/2006;

VISTO in particolare l'art. 149 del citato D. Lgs. n. 152/2006 relativo ai contenuti del Piano d'Ambito ed i successivi articoli 153, 154 e 155 relativi alle dotazioni dei Soggetti Gestori e alla Tariffa del Servizio Idrico Integrato;

VISTO l'art. 48 della legge regionale n. 26/2003 modificato con legge regionale n. 21/2010 che stabilisce che l'Ente di Governo d'Ambito per il tramite dell'Ufficio d'Ambito esercita, fra l'altro, le seguenti funzioni: "b) *l'approvazione e l'aggiornamento del piano d'ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs. 152/2006 e dei relativi oneri finanziari*;

.. *omissis*

e) *la determinazione della tariffa di base del sistema idrico integrato ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati*;";

VISTO il Decreto Legge n. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011, mediante il quale è stata individuata l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (di seguito AEEG), quale nuovo Ente nazionale di controllo in

materia di Servizio Idrico Integrato (Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, di seguito AEEGSI) e dal 1 gennaio 2018 Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);

DATO ATTO che, a seguito del D.P.C.M. 20 luglio 2012 recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201", spetta all'AEEGSI (ora ARERA) la definizione dei costi ammissibili, dei criteri per la determinazione delle tariffe a copertura dei costi, la determinazione dei criteri in tema di qualità del servizio, la verifica dei piani d'ambito e la predisposizione delle convenzioni tipo per l'affidamento del Servizio;

RICHIAMATE le deliberazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (ora ARERA) relativamente alle disposizioni regolatorie, con particolare riferimento al metodo tariffario:

- n. 347/2012/R/idr inerente "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di Servizio Idrico Integrato", mediante la quale sono stati posti in capo ai gestori del Servizio Idrico Integrato alcuni obblighi di invio dei dati rilevanti ai fini della definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013;
- n. 585/2012/R/idr s.m.i. relativa a "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013", successivamente integrata e modificata dalla deliberazione AEEGSI n. 88/2013/R/idr;
- n. 643/2013/R/idr, recante "Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento, (MTI) ", che comprende le disposizioni regolatorie in materia tariffaria per il periodo regolatorio 2014-2015;
- n. 664/2015/R/iDR, recante "Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2)", che comprende le disposizioni regolatorie in materia tariffaria per il quadriennio 2016-2019;

DATO ATTO che l'attuale quadro regolatorio definito dall'ARERA, oltre alla sopracitata deliberazione n. 664/2015/R/idr, è completato attualmente dai seguenti provvedimenti:

- Deliberazione n. 655/2015/R/idr, recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono", che individua standard di qualità contrattuale minimi, omogenei sul territorio nazionale, nonché le misure da adottare nel caso di mancato rispetto dei medesimi standard, includendo inoltre alcune disposizioni temporanee nelle more della definizione della regolazione della misura, con l'adozione del testo della RQSII (Regolazione Qualità Servizio Idrico Integrato);
- Deliberazione ARERA n. 656/2015/R/idr, recante "Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato - Disposizioni sui contenuti minimi essenziali;
- Deliberazione ARERA n. 137/2016/R/idr, recante "Integrazione del testo integrato Unbundling contabile - TIUC - con le disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (Unbundling) per il settore idrico";
- Deliberazione ARERA n. 218/2016/R/idr, recante "Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale";
- Determina ARERA del 30 marzo 2016, 2/2016 - DSID, recante "Definizione dello schema tipo e delle procedure di raccolta dati ai fini dell'aggiornamento del Programma degli Interventi (PDI) per il periodo 2016-2019, ai sensi degli artt. 6 e 7 della deliberazione 664/2015/R/idr e degli artt. 3.4 e 11 del MTI-2";
- Determina ARERA del 30 marzo 2016, 3/2016 - DSID, recante "Definizione delle procedure di raccolta dati e dello schema tipo per la relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria, nonché indicazioni dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 ai sensi della deliberazione n. 664/2015/R/idr";
- Determina ARERA 29 marzo 2018, n. 1/2018 – DSID, recante "Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e all'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/idr e 918/2017/R/idr"

RICHIAMATI:

- l'articolo 154, comma 4, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., sopra citato dispone che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas".

PREMESSO che:

- con la deliberazione n. 918 /2017/R/idr del 27 dicembre 2018 l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha disciplinato le modalità di aggiornamento delle tariffe del SII per il biennio 2018/2019. Tale aggiornamento era già stato previsto dall'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/idr (Metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio - MTI-2) per riallineare quelle partite di costo che sono definite

aggiornabili (esterne alla sfera di diretto intervento del Gestore quali ad esempio i costi di energia elettrica, acquisto di servizi all'ingrosso, oneri verso enti locali, ecc.), per introdurre nella valorizzazione delle tariffe del periodo 2018-2019 i costi delle immobilizzazioni sulla base degli investimenti effettivamente realizzati nel biennio 2016-2017 e per la valutazione ed il conguaglio di eventuali scostamenti fra fatturato e Vincolo ai Ricavi del Gestore (VRG), cioè quanto necessario a coprire i costi ammessi del servizio;

- al comma 2.1, della deliberazione 918/2017/R/idr, l'Autorità ha richiamato l'insieme degli atti di cui si compone lo "specifico schema regolatorio", richiedendo, in particolare agli Enti di Governo dell'Ambito, ovvero agli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, di aggiornare:
 - a) il programma degli interventi (Pdl), come definito al comma 6.2, lett. a), della deliberazione 664/2015/R/idr e integrato al fine tener conto:
 - i) delle nuove esigenze di investimento che dovessero essere rilevate a fronte del perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla regolazione della qualità tecnica (RQTI) di cui alla deliberazione 917/2017/R/idr;
 - ii) della necessità di una coerente individuazione delle risorse da trasferire al Commissario unico per la realizzazione di interventi in fognatura e depurazione, sulla base delle procedure stabilite dall'Autorità con la deliberazione 440/2017/R/idr;
 - b) il piano economico finanziario (PEF), come definito al comma 6.2, lett. b), della deliberazione 664/2015/R/IDR e integrato al fine di esplicitare il vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e il moltiplicatore tariffario teta (\square) come risultanti dall'aggiornamento delle componenti tariffarie per il biennio 2018-2019, sulla base delle disposizioni della deliberazione 918/2017/R/idr;
 - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la nuova disciplina introdotta con il provvedimento da ultimo richiamato.
- il comma 3.1, della medesima deliberazione 918/2017/R/idr, per quanto attiene i dati contabili da utilizzare ai fini dell'aggiornamento biennale, prevede in particolare che:
 - la determinazione delle tariffe per l'anno 2018 venga aggiornata con i dati di bilancio relativi all'anno 2016 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, trasmessi nelle modalità previste;
 - la determinazione delle tariffe per l'anno 2019 venga aggiornata con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2017 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato.
- il successivo comma 13.1, nel disciplinare la procedura di approvazione dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, dispone che le stesse siano predisposte dagli Enti di Governo dell'Ambito o dagli altri soggetti competenti, che validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- la medesima deliberazione stabilisce che, entro il 30 aprile 2018, gli Enti di Governo dell'Ambito, o gli altri soggetti competenti, trasmettano, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, ai sensi del comma 13.2, lett. c), della deliberazione 918/2017/R/IDR, gli atti e i dati di seguito indicati:
 - I. il programma degli interventi, come disciplinato al comma 2.1, lett. a);
 - II. il piano economico finanziario, come disciplinato al comma 2.1, lett. b), recante il vincolo ai ricavi del gestore;
 - III. il moltiplicatore tariffario teta (\square) come risultanti dall'aggiornamento delle componenti tariffarie per il biennio 2018-2019;
 - IV. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - V. l'atto o gli atti deliberativi di approvazione dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019;
 - VI. l'aggiornamento, ai sensi del comma 3.1, dei dati necessari richiesti.

PRESO ATTO che:

- la rendicontazione dei dati economico-patrimoniali ha subito una modifica sostanziale rispetto alla prima stesura della proposta tariffaria per tutti gli anni dal 2012 al 2019;
- anche a seguito delle interlocuzioni avvenute con la divisione tariffe di ARERA è stato dato seguito ad una rappresentazione della gestione del SII integrata nella quale il complesso aziendale del gestore ASPEM S.p.A. (ora Acsm-Agam Reti Gas Acqua S.p.A.) è stato aggregato con quello della Società patrimoniale (ASPEM Reti S.r.l.), ovviamente per la parte del SII. Ciò, anche in considerazione del superamento di fatto, dal 1 gennaio 2018, della separazione tra gestione e proprietà degli asset realizzati che implica la capitalizzazione nel bilancio del gestore delle infrastrutture costruite da tale data;
- ai fini della ricostruzione delle stratificazioni della società patrimoniale ASPEM Reti S.r.l., finalizzata alla rappresentazione ai fini tariffari della gestione unitaria tenuto conto anche della prima implementazione della delibera ARERA 917/2017/R/idr relativa alla qualità tecnica, non è stato possibile disporre dei dati tecnici economici e contabili in tempo utile per rispettare la scadenza del 30 aprile 2018;

- con efficacia al 1° luglio 2018 la Società ASPEM S.p.A. ha effettuato un'operazione di fusione per incorporazione in Acsm-Agam S.p.A., società quotata in borsa valori di Milano e che con pari efficacia, per riassetto societario, una contestuale operazione di conferimento del ramo d'azienda "Acquedotto" di ASPEM S.p.A. in una società del Gruppo Acsm-Agam, ossia in Acsm-Agam Reti Gas Acqua S.p.A., (P.Iva e Cod. fiscale 07063880962);
- Acsm-Agam Reti Gas Acqua S.p.A. possiede tutti i requisiti di qualificazione e esecuzione necessari per l'erogazione del servizio, nonché il controllo da soggetto quotato come da nota prodotta il 27 luglio 2018 dalla medesima Società;
- le informazioni per la predisposizione e compilazione dei tool di calcolo per la determinazione delle tariffe anni 2012-2019 e la relativa documentazione contabile atta a dimostrare la veridicità delle stesse sono stati trasmessi dalla società con nota del 20 luglio 2018 (Prot. ATO 3970).

CONSIDERATO che:

- la deliberazione 917/2017/R/idr, con la quale l'Autorità ha definito la regolazione della qualità tecnica che trova applicazione dal 1° gennaio 2018, individua indicatori ripartiti nelle seguenti categorie:
 - a) standard specifici, che identificano i parametri di performance da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l'applicazione di indennizzi;
 - b) standard generali, ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità;
 - c) prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali.
- la regolazione della qualità tecnica si basa su una serie di specifici indicatori che consentono di classificare ogni singolo gestore del SII in merito all'attuale livello di performance tecniche raggiunto in sei aree di intervento richiamate anche da direttive e provvedimenti europei (perdite idriche, interruzioni del servizio di acquedotto, qualità dell'acqua erogata, di quella depurata, sversamenti in ambiente da parte delle reti fognarie, qualità dell'acqua depurata e smaltimento fanghi in discarica). Inoltre individua, per ciascun gestore, il set di obiettivi da raggiungere per gli anni 2018 e 2019. Il sistema di regolazione contiene una disciplina molto articolata di penalità o premialità commisurate alla distanza della prestazione effettivamente raggiunta nel biennio rispetto ai valori obiettivo.
- la regolazione tecnica risulta strettamente correlata con l'aggiornamento biennale della tariffa; infatti, il perseguimento degli obiettivi di qualità si riverbera sia sul Programma degli Interventi, che dovrà adesso essere modulato in termini di priorità tenendo conto anche del raggiungimento degli obiettivi tecnici individuati dall'Autorità, sia su aspetti organizzativi e gestionali del Gestore che devono essere adeguati alle nuove misure e processi richiesti da ARERA e non sempre completamente sviluppati all'interno dell'attuale organizzazione.

PRESO ATTO che:

- con decorrenza 1 luglio 2018 la Società ASPEM S.p.A. ha aderito ad un importante progetto di aggregazione con il quale ha perfezionato un percorso di razionalizzazione e efficientamento di una società dedicata ai servizi a rete per giungere ad essere un soggetto di maggiori dimensioni in grado di rispondere compiutamente alle sfide tecnologiche che interessano il settore, sia in termini di qualità tecnica che di qualità commerciale del servizio offerto alla collettività. Nello specifico dopo una fusione per incorporazione di ASPEM S.p.A. nella quotata in borsa Acsm-Agam S.p.A. si è dato efficacia anche ad una contestuale operazione di conferimento del ramo d'azienda "Acquedotto" di ASPEM S.p.A. in una società del Gruppo Acsm-Agam, ossia in Acsm-Agam Reti Gas Acqua S.p.A., (P.Iva e Cod. fiscale 07063880962). Pertanto, dal 1 luglio 2018 il ramo d'azienda attinente il servizio acquedotto nella provincia di Varese fino a quel momento gestito da ASPEM S.p.A. è stato trasferito alla società Acsm-Agam Reti Gas Acqua S.p.A. che possiede tutti i requisiti di qualificazione e esecuzione necessari per l'erogazione del servizio.

CONSIDERATO che:

- la documentazione consegnata da Acsm Agam Reti Gas Acqua S.p.A. (ex ASPEM S.p.A.) Prot. ATO 3970 del 20 luglio 2018 dall'esame della quale si evidenzia che i tool di calcolo e le relative relazioni di accompagnamento per gli anni dal 2012 al 2019 sono stati compilati con le informazioni di consuntivo desumibili dai bilanci e dalle fonti contabili obbligatorie trasmessi a supporto, delle società ASPEM S.p.A. (ora Acsm-Agam Reti Gas Acqua S.p.A.) e ASPEM Reti S.r.l.
- Come richiesto, nell'ottica di unitarietà della gestione, il conto economico riporta il complesso della società di gestione (ASPEM S.p.A. ora Acsm-Agam Reti Gas Acqua S.p.A. per effetto dell'operazione di aggregazione comunicata ai sensi dell'art.8-Bis della Convenzione) e quella patrimoniale proprietaria delle reti (ASPEM Reti S.r.l.), per la sola parte del SII, con elisione delle poste di scambio costi/ricavi esistenti tra i due operatori, mentre per la stratificazione temporale del capitale è stata effettuata la ricostruzione del costo storico originario di prima iscrizione nelle fonti contabili delle società del capitale investito nel SII.

- Lo schema regolatorio definito dall'EGA per Acsm-Agam Reti Gas Acqua S.p.A. è il risultato di un processo di asseverazione portato avanti dagli uffici tecnici dell'Ente d'ambito il cui risultato finale è rappresentato nella revisione infra-periodo. Va ricordato che l'esito dell'aggiornamento in oggetto si fonda sui precedenti schemi la cui pianificazione ha tenuto conto degli obiettivi che sono stati raggiunti in questo biennio.
- Lo schema regolatorio si riferisce al nuovo assetto gestionale della società che ha integrato la filiera del servizio nella parte più rilevante ovvero nella realizzazione degli investimenti. Immediata conseguenza della piena responsabilità di Acsm-Agam Reti Gas Acqua S.p.A. nella realizzazione delle opere in termini di progettazione e di finanziamento è riscontrabile nella valenza che assumono le componenti tariffarie risultanti dal presente aggiornamento tariffario le quali sono interamente destinate al pieno riconoscimento del costo del capitale in capo alla società.
- Il superamento della frammentazione delle competenze tra società patrimoniale (ASPEM Reti S.r.l.) e gestore (ASPEM S.p.A. ora Acsm-Agam Reti Gas Acqua S.p.A.) ha indotto l'EGA ad un riesame della componente dei conguagli rinviata post 2019 con conseguente riclassificazione di una parte di essa come "partite pregresse" di cui all'articolo 31 della deliberazione 643/2013/R/idr. Le valutazioni emerse, riportate all'interno dell'apposita istanza allegata alla presente relazione, riguardano l'accertamento dello squilibrio economico e finanziario del gestore risalente al periodo precedente al trasferimento delle funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici ad ARERA, laddove i ritardi nell'attuazione del piano d'ambito hanno ulteriormente amplificato l'inadeguatezza dei ricavi rispetto sia ai costi sostenuti per la gestione corrente sia quelli sottesi al costo del capitale. Per tale ragione una quota dei conguagli è stata riclassificata e materialmente espunta dagli schemi e dagli elaborati (lasciandone comunque evidenza) al fine di trasporla in una quota di tariffa extra-regolazione ARERA così come disciplinato all'articolo 32 della citata delibera.
- Collegato al tema della preesistente inadeguatezza delle tariffe applicate, negli anni ante 2011, è la scelta di comprimere il valore della RAB "integrata" (tra società patrimoniale ASPEM Reti S.r.l. e gestore ASPEM S.p.A. – ora Acsm-Agam Reti gas Acqua S.p.A.) che negli schemi tariffari adottati dall'Ente d'Ambito risulta perciò ad un valore inferiore addebitando la quota parte di importo non considerato nell'attuale scenario tariffario al recupero come partite pregresse.

Al fine di raggiungere una convergenza tra regolazione passata e presente la stratificazione dei cespiti (al loro costo originario di prima iscrizione nelle fonti contabili obbligatorie) è stata sviluppata per esteso in modo da poter gradualmente entrare nel modello regolatorio, evitando di creare discontinuità tariffaria in coerenza con la fine della frammentazione organizzativa tra erogazione e gestione di cui si è già detto.

In continuità con le precedenti proposte tariffarie le partite di scambio tra società patrimoniale e l'ex ASPEM S.p.A. (ora Acsm-Agam Reti Gas Acqua S.p.A.), quali il canone di servizio e i costi/ricavi legati all'attività di lavori per conto effettuata dall'erogatore, sono state elise. In tal modo è stato possibile far emergere in trasparenza l'effettivo valore delle infrastrutture del servizio idrico realizzate nella provincia di Varese.

RITENUTO di accogliere l'istanza formulata dal gestore con nota del 20 luglio (Prot. ATO 3970) di riconoscimento dei maggiori costi gestionali richiesti per la regolazione tecnica introdotta dalla deliberazione ARERA 917/2017/R/idr;

RITENUTO di accogliere l'istanza formulata dal gestore di trattare parte dei conguagli tariffari generati dall'applicazione della regolazione tariffaria quali partite pregresse ai sensi dell'articolo 31.1 della delibera ARERA 643/2013/R/idr, in quanto l'incapacità della tariffa acquedotto di sostenere l'intero fabbisogno di flusso di ricavo necessario a coprire i costi efficienti del servizio sostenuti dalla ex ASPEM S.p.A. (ora Acsm-Agam Reti gas Acqua S.p.A.) deriva principalmente da livelli tariffari insufficienti (già precedenti al trasferimento delle funzioni di regolazione e controllo ad ARERA) per mantenere le infrastrutture del gestore realizzate nel periodo precedente alla regolazione ARERA.

A seguito della riallocazione dei conguagli operata dall'EGA, la quota residua delle componenti a conguaglio di cui all'art. 29 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/idr, il cui riconoscimento in tariffa viene previsto successivamente al 2019 è pari a Euro 2.657.279 sui cui l'EGA si riserva di applicare, in sede di determinazione delle tariffe per l'anno 2020, i relativi oneri finanziari e fiscali.

RITENUTO di porre in votazione, per il Gestore salvaguardato Acsm-Agam Reti Gas Acqua S.p.A. (ex ASPEM S.p.A.) l'aggiornamento degli Schemi regolatori tariffari del S.I.I. rideterminati come sopra esposto:

- ai sensi della deliberazione ARERA 585/2012/R/idr (MTT) per gli anni 2012-2013;
- ai sensi della delibera ARERA 643/2013/R/idr(MTI) per gli anni 2014-2015;
- ai sensi della delibera ARERA 664/2015/R/idr (MTI-2) per gli anni 2016-2017;
- ai sensi della delibera 918/2017/R/idr per gli anni 2018-2019.
- la quota residua dei conguagli post 2019 pari a Euro 2.657.279.

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Caprioli e Cao i cui file audio sono depositati agli atti;

Sentito inoltre l'intervento della Consigliere Reguzzoni il cui file audio è depositato agli atti;

Visto il parere favorevole della Commissione Consiliare "Affari Generali e Bilancio" tenutasi il 24/01/2019;

VISTI i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000:

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area 4, Ambiente e Territorio, Arch. Alberto Caverzasi;

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area 3, Economico-Finanziaria, Arch. Alberto Caverzasi;

Non essendoci altri interventi in merito si passa alla votazione della deliberazione:

Con voto elettronico favorevole unanime n. 16 Consiglieri.

Assente all'atto della votazione n. 1 Consigliere Fagioli Alessandro.

DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito P.V. 44 del 31.07.2018, con i relativi allegati di seguito richiamati (allegato "1");
2. DI PRENDERE ATTO della Deliberazione della Conferenza dei Comuni n. 7 del 16.10.2018, con i relativi allegati di seguito richiamati (allegato "2");
3. DI APPROVARE la presente deliberazione, comprensiva gli allegati A), B), C), D), E) (compresa documentazione ad essi collegata), i quali formano parte integrante del presente atto, e che di seguito si riassumono:
 - **Allegato A** – "Relazione accompagnatoria alla Delibera 585/2012/R/idr Acsm-Agam Reti Gas Acqua S.p.A. (ex ASPEM S.p.A.) "Approvazione del metodo tariffario transitorio per il calcolo delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 (MTT);
 - **Allegato B** "Relazione accompagnatoria alla Delibera 643/2013/R/idr Acsm-Agam Reti Gas Acqua S.p.A. (ex ASPEM S.p.A.) "Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015";
 - **Allegato C** – "Relazione accompagnatoria alla proposta tariffaria degli anni 2016 - 2019 (MTI-2) Acsm-Agam Reti Gas Acqua S.p.A. (ex ASPEM S.p.A.);
 - **Allegato D** – Relazione di accompagnamento-aggiornamento della predisposizione tariffaria del gestore Acsm-Agam Reti Gas Acqua S.p.A. (ex ASPEM S.p.A.);
 - **Allegato E** - Relazione di accompagnamento qualità tecnica e programma degli interventi (Pdl);
2. DI APPROVARE, di conseguenza, per il Gestore salvaguardato Acsm-Agam Reti Gas Acqua S.p.A. (ex ASPEM S.p.A.), gli schemi regolatori ed i relativi incrementi tariffari (moltiplicatore tariffario teta) per gli anni 2012-2013, 2014- 2015, 2016-2017 e 2018 - 2019 nei seguenti valori:

Acsm-Agam Reti Gas Acqua Spa (ex ASPEM S.p.A.)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Moltiplicatore tariffario □	1,054	1,116	1,090	1,188	1,028	1,110	1,204	1,307

oltre alla quota residua delle componenti a conguaglio di cui all'art. 29 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/idr, il cui riconoscimento in tariffa viene previsto successivamente al 2019, pari a Euro 2.657.279.

3. DI DISPORRE la trasmissione della presente deliberazione e della documentazione suddetta all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e al gestore Acsm-Agam Reti Gas Acqua S.p.A. (ex ASPEM S.p.A.);
4. DI INCARICARE il Direttore dell'Ufficio d'Ambito ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
5. DI DARE ATTO che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Successivamente il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito alle richiamate trasmissioni.

La proposta del Presidente viene accolta con voto elettronico favorevole unanime n. 16 Consiglieri.
Assente all'atto della votazione n. 1 consigliere Fagioli Alessandro.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
ANTONELLI EMANUELE

IL SEGRETARIO GENERALE
GUARINO ANTONELLA